

Tribunale di Torino – Sez. lavoro
– sentenza 30 giugno 2014

Svolgimento del processo – motivi della decisione

La ricorrente chiede accettarsi l'avvenuto demansionamento subito in occasione dell'assegnazione a far data dal 1 marzo 2012 dell'incarico di Direttrice della direzione patrimonio- reddito associazioni del Comune di Torino e per l'effetto ordinare al Comune di Torino la reintegra in mansioni adeguate alla propria professionalità.

Resiste il Comune di Torino.

Espletata l'istruttoria all'udienza del 7.5.2014 la causa viene discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

In linea di fatto è pacifico e documentalmente provato che:

- A far data dal 1 gennaio 2007 alla ricorrente è stato conferito l'incarico di Direttore della divisione sport e tempo libero;

- La predetta divisione è composta da 4 settori ed in particolare dal settore sport, composto da 42 dipendenti, settore tempo libero, composto da 10 dipendenti, settore edilizia sportiva, composto da 32 dipendenti e settore promozione ed eventi composto da 8 dipendenti; al vertice di ciascun settore opera un dirigente e varie posizioni organizzative;

- A far data dal 1 marzo 2012 la ricorrente è stata assegnata alla direzione di una nuova formazione denominata patrimonio.- reddito associazioni, nata dalla scissione della divisione patrimonio in due distinte unità l'una incaricata di seguire le vendite e le valutazioni del patrimonio immobiliare del Comune e l'altra le attività inerenti le associazioni ed i contratti.

La ricorrente lamenta il demansionamento subito con l'attribuzione del nuovo incarico rilevando di non essere stata destinata a capo di una divisione paritetica rispetto a quella fino a quel momento diretta bensì di una direzione coincidente con il servizio da coordinare direzione (circostanza a suo dire desumibile dall'organigramma prodotto come doc. 3 dalla ricorrente) e di essere stata comunque destinata allo svolgimento di mansioni di minor prestigio professionale.

Com'è noto il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali (trasfuso da ultimo nell'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 2000), nell'escludere la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale (ancorchè corrispondenti all'incarico assunto a seguito di concorso specificatamente indetto per determinati posti di lavoro e anteriormente alla cosiddetta "privatizzazione"), conferma peraltro il principio generale che, nel lavoro pubblico, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo, e non consente perciò - anche in difetto dell'espressa previsione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilita per le

amministrazioni statali - di ritenere applicabile l'art. 2103 cod. civ., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico locale, con la sola eccezione della dirigenza tecnica, la quale va tuttavia interpretata in senso stretto, ossia nel senso che il dirigente tecnico, il cui incarico è soggetto ai principi della temporaneità e della rotazione, deve comunque svolgere mansioni tecniche (in questo senso cfr. cass. 3451 del 15/02/2010)

Peraltro -come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte- "in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art.19, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Tali norme (...) obbligano la P.A. a valutazioni comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile" (così 21088 del 12/10/2010 Cass.; nello stesso senso cass. n. 9814/2008; 28274/2008; 20979/2009)

Nella specie la violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale, unitamente alla inesistenza di concrete ragioni organizzative che imponessero - nell'ottica del rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione- l'attribuzione alla ricorrente dell'incarico di dirigente della nuova struttura denominata patrimonio- reddito associazioni emerge in modo chiaro dagli esiti istruttori.

E' innanzitutto provato che la posizione dirigenziale in precedenza rivestita dalla ricorrente nel settore sport non è stata oggetto di alcuna riorganizzazione bensì è stata assegnata ad altro dirigente. Il teste S., nel sottolineare l'elevata professionalità della ricorrente , ha infatti riferito che " l'ing. Vaciago mi ha detto che voleva sostituire la dott. A. e voleva inserire al suo posto il dott. B. ed io ho espresso la mia contrarietà". Analogamente il teste A. ha dichiarato che la riorganizzazione complessiva delle posizioni dirigenziali non ha interessato il settore sport. Pacifico essendo che l'operato della ricorrente era stato estremamente soddisfacente e che la posizione funzionale non era interessata da alcuna riorganizzazione il Comune di Torino avrebbe dovuto quantomeno allegare l'esistenza di una qualche ragione organizzativa e tecnica che suggerisse l'attribuzione dell'incarico ad altro dirigente poiché l'assenza di ragioni oggettive che sorreggano la mancata riconferma costituisce un primo significativo indice di violazione del canone della correttezza contrattuale. Se è vero infatti che non esiste un diritto soggettivo alla conservazione dell'incarico stante la temporaneità degli incarichi dirigenziali è altrettanto innegabile che non esiste un obbligo di rotazione nel conferimento degli incarichi tenuto

conto dei vantaggi che l'amministrazione consegue nello sfruttamento della professionalità specifica già acquisita dal proprio dirigente.

In secondo luogo la consistenza numerica delle risorse umane operanti nell'ambito delle due strutture non è neppure lontanamente equiparabile: mentre infatti la divisione sport era articolata in 4 settori ed al suo interno operavano tre dirigenti tutti sottoposti gerarchicamente alla ricorrente nella sua qualità di direttore ed un centinaio di risorse umane, la divisione patrimonio reddito associazioni è composta da circa 23 risorse , tre posizioni organizzative ed un dirigente (cfr deposizioni testi Donotti e Russo) .

Inoltre l'estrema professionalità messa in campo dalla ricorrente nel periodo in cui era assegnata allo sport risulta comprovata dai documenti versati in atti. La ricorrente infatti non solo predisponendo l'analisi prospettica, strutturale ed economica degli impianti sportivi cittadini analizzando le caratteristiche degli impianti, gli utilizzi, i costi di gestione e gli introiti ma esaminava anche le varie possibili modalità di gestione degli impianti sportivi proponendo alle parti politiche le opzioni più vantaggiose dopo aver valutato comparativamente l'esternalizzazione con cessione di ramo di azienda, l'affidamento della gestione in concessione e la gestione in economia (doc. 6 e 7 di parte ricorrente). Peraltro il teste S. , ex assessore allo sport, ha efficacemente descritto il ruolo della ricorrente affermando " io nella mia qualità di parte politica davo gli indirizzi dei programmi da realizzare e la dottoressa di occupava di tutto ciò che rendeva possibile la realizzazione del progetto" . Non solo quindi l'attività lavorativa della ricorrente si articolava su numerose competenze comprendendo tanto la gestione degli impianti sportivi quanto la realizzazione dei progetti relativi allo sport, ma la ricorrente operava con piena autonomia potendo individuare la soluzione più appropriata senza dover seguire direttive o indicazioni di sorta.

Le funzioni svolte dalla direzione patrimonio reddito associazioni , descritte nel doc. 12, sono indubbiamente di minor rilievo sia dal punto di vista dell'ambito di intervento (limitato alle locazioni ed al recupero crediti) sia dal punto di vista soggettivo in quanto non consentono l'elaborazione di progetti gestionali, né di analisi economiche con predisposizione di soluzioni differenziate. D'altra parte, come riferito dal teste A., la ricorrente è stata scelta per quella posizione in quanto esperta in ragioneria e capace nella gestione, circostanza che dimostra la natura sostanzialmente esecutiva delle funzioni assegnate con evidente compromissione del bagaglio professionale acquisito non consentendo il nuovo ruolo alcuna autonomia decisionale né elaborazioni di tipo intellettuale.

Infine è provato in causa che la divisione patrimonio un tempo diretta da un unico dirigente è stata sdoppiata con la creazione del settore affitti ed è stata poi riunificata dopo un breve lasso temporale. Così il teste A., direttore dell'organizzazione del Comune di Torino, ha riferito che " nel caso della dott. A. c'era il discorso che il settore patrimonio necessitava di un rinforzo nella parte relativa alla gestione del patrimonio cioè gestione degli affitti (...)" ed ha peraltro riferito che " la direzione patrimonio/affitti è stata riunificata con la direzione diritti reali(...) oggi la parte pesante del lavoro di alienazione si è conclusa e di conseguenza tutto il patrimonio è stato accorpato ai servizi

centrali dei lavori pubblici (...) Le due posizioni di direzione sono diventate una sola". La creazione di una nuova divisione, nata dallo scorporo di una funzione già assegnata alla direzione patrimonio, oltre a porsi in evidente contrasto con la finalità di ridurre i livelli di comando esplicitata nella delibera della giunta di avvio del processo di riorganizzazione spezzando così il nesso causale tra il predetto processo e l'assegnazione della ricorrente alla nuova divisione, rende in ogni caso evidente la modestia della funzione attribuita al nuovo ufficio scorporato. D'altra parte la prova della marginalità della divisione " associazioni, contratti attivi amministrazione" emerge in modo eclatante dalla soppressione della divisione stessa dopo un breve periodo di tempo.

Le circostanze evidenziate , valutate nel loro complesso, dimostrano la violazione dei più elementari canoni di buona fede e correttezza e conducono all'accoglimento della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l' art. 429 c.p.c.

In accoglimento del ricorso

Accerta e dichiara che la ricorrente è stata demansionata a far data dal 1 marzo 2012 e conseguentemente condanna il Comune di Torino ad assegnare alla ricorrente mansioni aderenti alla sua professionalità;

condanna il Comune di Torino a rimborsare le spese di lite liquidate in Euro 5.000,00 oltre, Iva, Cpa e rimborso forfettario

fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Torino, il 4 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2014.